

# **NUOVO STATUTO**

## **“FONDAZIONE GOFFREDO NANNINI - ETS”**



### **ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE**

#### **Articolo 1**

1. È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Goffredo Nannini - Ets”, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.
2. Una volta effettuata la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117/2017, la denominazione dell'ente sarà “Fondazione Goffredo Nannini - Ets”. Potrà essere abbreviato anche in “Fondazione G. Nannini - Ets”
3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Marradi (FI).
4. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

### **FINALITA' E ATTIVITA'**

#### **Articolo 2**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. La Fondazione intende proseguire l'impegno sociale e civile di Goffredo Nannini, in continuità con la sua visione della vita.
3. La Fondazione intende inoltre:  
CUSTODIRE le radici ideali, i valori e le scelte che hanno permesso la nascita, lo sviluppo e il consolidamento della “Comunità Sasso-Monte Gianni”, attraverso la custodia e diffusione delle sue memorie pubbliche quali: testimonianze, scritti, materiali fotografici o filmati, scritti divulgativi, libri, giornali, registrazioni audio o di

altra documentazione che contengano l'eco di quanto vissuto, praticato e proposto nella "Comunità di Sasso - Monte Gianni";

PROMUOVERE studi, analisi e sperimentazioni al fine di contribuire al rinnovamento delle forme di solidarietà e di condivisione che realizzino rinnovate risposte di fraternità ed amicizia solidale;

EROGARE borse di studio e altre forme di sussidio e provvidenza con lo scopo di approfondire, studiare e divulgare il pensiero e lo stile di vita che è alla base dell'esperienza educativa ed ecclesiale della "Comunità di Sasso – Monte Gianni", in particolare del suo fondatore e guida spirituale Don Nilo Nannini.

4. L'attività della Fondazione, volta all'assistenza ed al sostegno sociale di disabili e persone in stato di bisogno, e delle loro famiglie, è finalizzata al contrasto della povertà, della sofferenza, del disagio e dell'emarginazione sociale, per promuovere la cultura della accoglienza, dell'incontro, della riconciliazione, della solidarietà, della condivisione, della integrazione sociale e della legalità, nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme vigenti e delle diverse identità culturali e sociali delle persone e delle comunità.

5. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali, ai sensi delle leggi n. 328/2000, n. 104/1992 e n. 112/2016, anche attraverso attività di:

- integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilità;
- iniziative di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali e semi-residenziali a favore di persone con disabilità;
- promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie, da svolgere anche a domicilio;

- promozione e sostegno di attività di formazione professionale ed inserimento lavorativo, di aggregazione e per il tempo libero, per favorire il processo di integrazione sociale e la qualità della vita delle persone con disabilità;
  - promozione e gestione di iniziative per il sollievo delle famiglie di persone disabili;
  - promozione e gestione di progetti e iniziative per il “Dopo di Noi”, a tutela delle persone disabili e non solo;
  - realizzazione di progetti ed interventi di assistenza sociale, anche nelle forme maggiormente innovative, a favore delle persone bisognose;
  - contrasto alla povertà e all'emarginazione, in tutte le loro forme e manifestazioni, con particolare attenzione alla popolazione carceraria, al fenomeno immigratorio e ad ogni forma di discriminazione.
  - iniziative di solidarietà nei confronti di persone e nuclei familiari in difficoltà;
- b) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, anche attraverso attività di:
- gestione di servizi di assistenza scolastica, doposcuola e aiuto allo studio, finalizzati in particolare alla integrazione scolastica degli alunni disabili;
  - promozione di servizi educativi per minori in situazioni di emarginazione;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso attività di:
- promozione del volontariato e della cultura della solidarietà, attraverso iniziative, eventi, seminari, pubblicazioni e formando coloro che intendono dedicarsi agli altri;
  - diffusione della conoscenza delle situazioni di degrado, povertà ed emarginazione, sensibilizzando la società civile all'aiuto del bisognoso ed al rispetto e tolleranza di culture e diversità;

- sensibilizzazione sulle tematiche afferenti le finalità perseguite e le attività svolte, attraverso pubblicazioni anche periodiche, manifestazioni, incontri, convegni;

d) beneficenza, sostegno anche a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge n. 166/2016 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate, anche attraverso attività di:

- raccolta e distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità, a favore di persone e famiglie in difficoltà;

- promozione di campagne raccolta fondi da erogare a persone svantaggiate.

6. La Fondazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale e attività di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, in base alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione che dovrà dare evidenza del carattere delle stesse nel bilancio annuale. La Fondazione può procedere all'acquisto di immobili, terreni, attrezzature, beni strumentali in genere da mettere a disposizione, anche gratuitamente ma non solo, in primis delle cooperative sociali Co.M.E.S., COM.I.L. e Agri.Comes, nate su iniziativa e ispirate ai principi di servizio e solidarietà testimoniate dalla Comunità di Sasso-Montegianni e dal suo fondatore Sacerdote Nannini Don Nilo; così come, allo stesso modo, potranno essere messi a disposizione di soggetti No-Profit in genere, se valutati dal Consiglio di Amministrazione in linea ai principi appena evidenziati. Potrà anche elargire sottoforma di donazione somme in denaro per contribuire alla sostenibilità economica.

7. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può collaborare con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con le cooperative sociali Co.M.E.S., COM.I.L. e Agri.Comes di Marradi e con le opere sociali che fanno capo alle Diocesi di Firenze, Faenza-Modigliana e Ravenna-Cervia. La Fondazione può inoltre aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

## **PATRIMONIO, RISORSE, ESERCIZIO SOCIALE E VOLONTARI**

### **Articolo 3**

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. Il fondo di dotazione è incrementato da ogni somma espressamente destinata a tale scopo.
3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

### **Articolo 4**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
  - entrate derivanti dal patrimonio;
  - entrate derivanti dalle attività svolte;
  - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
  - elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

### **Articolo 5**

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.
3. Nei documenti di bilancio il Consiglio di Amministrazione deve dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione.
4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione incrementano il patrimonio della Fondazione e sono destinati dal Consiglio di Amministrazione a riserva o a incremento del fondo di dotazione.

## **Articolo 6**

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che, in modo non occasionale, prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

## **ORGANI**

### **Articolo 7**

1. Sono organi della Fondazione:
  - il Comitato dei Sostenitori;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente ed il Vice Presidente;
  - la Conferenza delle famiglie e dei donatori;
  - l'Organo di Controllo.
2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dell'Organo di Controllo che può comportare un compenso, sono gratuite. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

### **Articolo 8**

1. I Sostenitori della Fondazione sono le persone fisiche e le persone giuridiche che contribuiscono al perseguimento delle finalità della Fondazione secondo

quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che presentano apposita domanda di ammissione e che sono riconosciute tali dal Comitato dei Sostenitori, con delibera approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. I Sostenitori in essere costituiscono il Comitato dei Sostenitori.
3. Tutti i Sostenitori hanno i medesimi diritti e doveri.
4. Il Sostenitore che, senza legittimo impedimento, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato dei Sostenitori, decade dallo status di Sostenitore.
5. I Sostenitori possono rinunciare a tale status, ed ai conseguenti diritti, con una comunicazione scritta da inviarsi per posta raccomandata anche P.E.C., alla Fondazione in persona del Presidente.
6. I diritti inerenti allo status di Sostenitore non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né mortis causa.

## **Articolo 9**

1. Il Comitato dei Sostenitori è composto dai Sostenitori in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
2. Il Comitato dei Sostenitori delibera in ordine a:
  - a. ammissione nuovi Sostenitori;
  - b. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, di propria competenza ai sensi dell'art. 10, scelti anche tra persone che non sono Sostenitori della Fondazione;
  - c. nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione dell'eventuale compenso;
  - d. espressione del parere consultivo relativo alle proposte di modifiche statutarie;
  - e. espressione di valutazioni e pareri di natura consultiva sulle attività svolte e sui programmi di sviluppo della Fondazione;
  - f. indicazione dell'ente cui devolvere il patrimonio residuo in caso di

estinzione della Fondazione.

3. Le delibere del Comitato dei Sostenitori sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo le diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
4. Ogni Sostenitore può farsi rappresentare in Comitato da altro Sostenitore mediante delega scritta; ogni Sostenitore non può avere più di una delega.
5. Il Comitato dei Sostenitori è convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi il Comitato può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. Analogo parere consultivo il Comitato dei Sostenitori è tenuto ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta del Libro dei Sostenitori, attestante i Sostenitori in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere del Comitato dei Sostenitori.
7. Il Presidente della Fondazione convoca, inoltre, il Comitato dei Sostenitori ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Sostenitori in essere.
8. Il Comitato dei Sostenitori è convocato, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, o anche solo 3 giorni prima per comprovate esigenze.
9. La riunione, nel caso in cui esigenze organizzative o particolari condizioni ambientali lo consiglino, può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
  - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei Sostenitori intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e

- proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione del Comitato è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mancando anche il quale, da persona designata dai presenti.
10. Delle riunioni è redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

### **Articolo 10**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 7 (sette) e massimo undici (11) componenti, così nominati:
- un esponente designato, finché non sarà costituito il Consorzio gruppo Cooperativo fra Co.M.E.S., COM.I.L. e Agri.Comes, da queste 3 cooperative congiuntamente alla Associazione Piccola Fraternità di Sasso e in caso di parità prevarrà il voto espresso dalla Associazione Piccola Fraternità di Sasso. Ad avvenuta costituzione del Consorzio Gruppo Cooperativo, da quest'ultimo, sempre congiuntamente alla Associazione Piccola Fraternità di Sasso ed in caso di parità prevarrà l'indicazione espressa da quest'ultima. Tale componente è individuato attualmente, e fino alla sua morte o rinuncia, nel sacerdote Don Nilo Nannini;
  - il Presidente ed il Vice Presidente della Co.M.E.S. Cooperativa Sociale di Marradi, ovvero in caso di rinuncia di costoro, altri due membri designati dal CdA della Co.M.E.S. anche tra non soci;
  - un componente designato dalla COM.I.L. Cooperativa Sociale
  - un componente designato dall'Agri.Comes Soc. Cooperativa Sociale Agricola
  - un componente nominato dalla Piccola Fraternità di Sasso-Montegianni

Marradi (FI), associazione privata di fedeli riconosciuta dall'Ordinario Diocesano di Faenza – Modigliana (RA), ai sensi degli artt. 321 e seg. del CJC;

- un componente nominato dalla Conferenza delle Famiglie e dei donatori di cui all'art. 13 del presente Statuto;
- il o i restanti membri sono eletti dal Comitato dei Sostenitori di cui all'art.9 del presente Statuto.

2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione.
5. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio invita il Comitato dei Sostenitori o l'ente competente ad effettuare la nomina dei membri in sostituzione, che resteranno in carica sino alla scadenza naturale dell'organo di amministrazione.
7. Ove l'organismo competente ad effettuare la nomina, con esclusione del Comitato dei Sostenitori, non vi provveda, il Consiglio di Amministrazione è da ritenersi regolarmente costituito anche in assenza del componente ancora da nominare.
8. Nelle more della costituzione della “Conferenza dei familiari e dei donatori” di cui all'art. 13, il componente del Consiglio di Amministrazione che deve essere nominato dalla Conferenza, è nominato dal Comitato dei Sostenitori.

9. Laddove si verifichi l'assenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, l'organo decade, e si dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente Statuto.
10. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e del funzionamento della Fondazione.
11. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.
12. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
13. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza e delle modalità di svolgimento della riunione, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.
14. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale redatto a cura del Segretario della riunione, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Il verbale deve essere riportato nell'apposito libro dell'Organo.
15. Nel caso in cui esigenze organizzative o particolari condizioni ambientali lo consiglino, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
  - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e

- proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) ai consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
16. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

### **Articolo 11**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione procede, anche, a convocare il Comitato dei Sostenitori, che presiede.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. Il Presidente della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

### **Articolo 12**

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo che può essere anche monocratico eletto dal Comitato dei Sostenitori e scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma codice civile.
2. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di Controllo.
3. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.
5. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
6. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
7. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dal Comitato dei Sostenitori in sede di nomina.
8. All'Organo di Controllo, se iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

### **Articolo 13**

1. La Fondazione intende valorizzare il contributo dei familiari delle persone che fruiscono dei servizi della Fondazione, delle famiglie delle persone disabili del territorio, dei donatori e di quanti sostengono l'operato della Fondazione stessa, che costituiscono la "Conferenza dei familiari e dei donatori".
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento disciplina la iscrizione nell'elenco dei familiari e dei donatori della Fondazione ed il funzionamento della Conferenza.
3. La "Conferenza dei familiari e dei donatori" ha compiti consultivi e può dare pareri sulle materie e sugli argomenti alla stessa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Presidente convoca almeno una volta all'anno la "Conferenza dei familiari e dei donatori", anche congiuntamente al Comitato dei Sostenitori della Fondazione.
4. La "Conferenza dei familiari e dei donatori" elegge un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente Statuto.

## **Articolo 14**

1. La Fondazione deve obbligatoriamente disporre:
  - il libro dei Sostenitori;
  - il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato dei Sostenitori;
  - il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
  - registro dei volontari, se esistenti.
2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.

## **MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO**

### **Articolo 15**

1. Le modifiche dello statuto, una volta acquisito il parere consultivo del Comitato dei Sostenitori, sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, ed iscritte negli appositi registri pubblici.

### **Articolo 16**

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.
2. Una volta effettuata la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio pubblico competente secondo le norme in vigore, ad un ente del terzo settore indicato dal Comitato dei Sostenitori.

### **Articolo 17**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.